



Prot. n. 2199

L'Aquila, 06 luglio 2020

Al Provveditorato Interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna

oopp.aq-contratti@pec.mit.gov.it

Alla Regione Abruzzo

drg@pec.regione.abruzzo.it

Alle Provincia dell'Aquila

urp@cert.provincia.laquila.it

Alla Gran Sasso Acqua S.p.A.

gsacqua@legalmail.it

Al C.A.M. S.p.A.

cam@pec.cam-spa.net

Alla S.A.C.A. S.p.A.

protocollo.saca@pec.it

Ai Comuni della Provincia dell'Aquila

Loro Sedi

Agli Ordini degli Ingegneri d'Italia

Loro Sedi

Agli Iscritti all'Ordine

Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali Ingegneri ed Architetti – Sentenza TAR Lazio n. 170 del 25 maggio 2020.

Con la presente si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza ed informazione, la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 170 del 25 maggio 2020, riguardante il riparto di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti in materia di progettazione delle opere viarie e realizzazione di rotatorie stradali.





Il giudice amministrativo, in tale occasione, ha ribadito l'**esclusiva competenza dei professionisti Ingegneri riguardo la progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.**

Il ricorso è stato presentato contro il Comune di Supino (FR) per l'annullamento degli atti relativi allo studio di fattibilità tecnico economica, della progettazione esecutiva – entrambi affidati ad Architetti – e tutti gli altri atti connessi per la costruzione di una rotatoria.

Il T.A.R. Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) – ha ritenuto fondato il motivo dell'esame e lo ha accolto annullando gli atti impugnati.

La sentenza si basa sulla ripartizione di competenze tra Ingegneri ed Architetti risultante dagli articoli 51 e 52 del R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925 che recitano rispettivamente *“Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto [...]”* e *“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”*, rilevando **che il progetto per la realizzazione di infrastrutture viarie** che non siano strettamente connesse a un fabbricato **rientra tra le competenze esclusive degli Ingegneri**, non essendo riconducibili alle “opere di edilizia civile” che formano oggetto tanto della professione di Ingegnere, quanto di quella di Architetto.

Con la presente si continua ad invitare i destinatari a vigilare e ad adoperarsi affinché gli affidamenti di incarichi professionali siano sempre coerenti con le vigenti previsioni di legge.

È gradita l'occasione per porgere

distinti saluti

Il Presidente

Dott. Ing. Pierluigi De Amicis

